

IL PROCESSO TERMOTECNICO PER IL SUPERBONUS 110%

di

* Alessandro Panzeri

Premessa

Il Superbonus 110% è un'opportunità molto rilevante per il settore dell'isolamento termico degli edifici. Mai come oggi il professionista esperto nella modellizzazione del sistema edificio-impianto è stato al centro del processo dato che la maggior parte dei requisiti del Superbonus sono riferiti ad aspetti legati alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. In questo articolo si descrivono le varie fasi che portano ad un intervento per il 110% analizzando i passaggi "termotecnici" da prevedere evidenziando quali documenti sono da produrre e in che fase. Se la parte termotecnica è centrale, è necessario ricordare che in ordine di importanza è comunque secondaria rispetto ad altri pre-requisiti:

- rispetto dei requisiti di accesso dei beneficiari
- stato legittimo degli immobili e assenza di interventi abusivi come da indicazioni del testo unico DPR 380/01 e s.m.i.
- esistenza dell'impianto di riscaldamento e riscaldabilità degli ambienti per effetto della presenza dell'impianto.

Descrizione del processo

Le fasi termotecniche sono caratterizzate da un momento che precede la progettazione definitiva, poi si sviluppa la progettazione, iniziano i lavori, si chiudono e si invia la documentazione ad ENEA.

Negli anni successivi all'intervento i controlli da parte di ENEA, MISE (o MITE) e Agenzia delle Entrate possono richiedere la produzione di informazioni a supporto di quanto asseverato. La tabella descrive le fasi elencate raggruppando gli obiettivi, le principali leggi di riferimento, la documentazione da produrre e l'ente pubblico che ha il compito di controllare quanto prodotto con relativi rischi annessi nel caso in

cui i controlli portino a valutare la presenza di errori o di dichiarazioni e attestazioni false o non veritiere. I punti del processo dal 2 al 4 riguardano aspetti termotecnici consolidati nella prassi di interventi su edifici esistenti. La progettazione dell'intervento deve prevedere la redazione della relazione ex-legge 10 ad un livello di progetto "definitivo" (basti pensare all'analisi dei ponti termici o alla scelta di materiali isolanti o componenti impiantistici) che vede un professionista abilitato firmare la dichiarazione di rispondenza. Errori nella legge 10 comportano sanzioni disciplinari ed economiche per effetto di controlli da parte del Comune. Durante i lavori due soggetti verificano che quanto progettato in legge 10 venga effettivamente e correttamente posato in opera.

Due professionisti con scopi differenti:

1) il direttore dei lavori controlla la conformità di quanto installato con quanto progettato poiché dovrà a fine lavori asseverare tale conformità depositando l'asseverazione in Comune. Il Comune potrà contestare la chiusura lavori in mancanza di questa asseverazione.

2) Il certificatore energetico accreditato a livello regionale attesta per mezzo della redazione dell'APE da realizzarsi per singola unità immobiliare quanto è presente a fine lavori. Visite ispettive sono opportune per poter illustrare le scelte compiute per redigere gli APE tradizionali da accatastare in Regione. Anche in questo caso le sanzioni in caso di errori sono disciplinari ed economiche e l'ente preposto è la Regione.

Con il Superbonus 110% si aggiunge una fase iniziale legata all'individuazione delle possibilità termotecniche di intervento e una fase finale che presuppone la redazione di una serie di attestazioni termotecniche funzionali all'asseverazione finale da inviare ad ENEA:

Fase	Obiettivi	Leggi rif.	Doc. da produrre	Check	Rischi
1. Studio preliminare	Proporre interventi da realizzare secondo i seguenti criteri: - Accesso incentivi - Rispetto legislazione	DM Asseverazioni DM Requisiti Ecobonus Legge 77 DM Linee Guida APE DM Requisiti Minimi Finanziarie 2006-2020	Studio	-	-
2. Progetto	Redazione relazione ex-legge per deposito titolo abilitativo	DM requisiti minimi	Relazione Ex-legge 10	Comune	Economiche Disciplinari
3. Raccolta dati cantiere	Verifica conformità realizzato e progetto per APE, asseverazione e supporto alla DL	CAM DLgs 106/2017 Regolamento 311/2011	DoP, schede tecniche, marcatura CE, ETA, ecc..	-	Disciplinari
4. Chiusura lavori e deposito APE	Rispetto indicazioni legislazione	DM Requisiti Minimi DM Linee Guida APE	APE post accatastati Relazione L10 Asseverazione DL della Relazione L10	Regione Comune	Economiche Disciplinari Validità chiusura lavori
5. PRATICHE Superbonus	Richiesta di accesso alle detrazioni fiscali Risposte in caso di controlli	DM Asseverazioni DM Requisiti MISE Legge 77 DM Linee Guida APE DM Requisiti Minimi Finanziarie 2005-2020	Asseverazione Relazione assev. Scheda Descrittiva Relazione L10 APE ante e post convenz. CME progetto e realizzato con congruità	ENEA MISE AdE	Sanzioni penali e decadenza beneficio

Schema sintetico delle fasi di modellazione termotecnica del sistema edificio impianto per l'accesso al Superbonus 110%

- l'ape convenzionale dell'edificio ante operam
- l'ape convenzionale dell'edificio post operam ma solo con i servizi presenti ante operam
- la descrizione dei dati termotecnici che

l'asseveratore inserisce nell'asseverazione finale

La fase finale del Superbonus è critica poiché ad essa è vincolata la possibilità di decadenza del beneficio. La sanzione in caso di asseverazioni non veritiere non è disciplinata in soli e semplici termini economici e disciplinari ma è vincolata alla decadenza del beneficio. L'Agenzia delle Entrate richiederà la cifra richiesta in detrazione al privato o al condominio che sicuramente avvierà una causa nei confronti dei soggetti fornitori. La decadenza del beneficio può quindi essere causata dalle informazioni termotecniche prodotte in prima persona dall'asseveratore oppure prodotte dal termotecnico che ha prodotto attestazioni per l'asseveratore (APE ante operam, spessore dell'isolante, impianto esistente...ecc..). Nei prossimi tre paragrafi si elencano e descrivono quindi i documenti che sono a supporto delle informazioni termotecniche prodotte per l'accesso al 110%. I documenti sono divisi tra documenti da inviare ad ENEA, documenti da rendere disponibili obbligatoriamente per legge ad ENEA o MISE in caso di controllo e documenti che si suggerisce essere utili in caso di controllo ma non obbligatori.

Cosa deve essere inviato ad ENEA

Il portale ENEA è la resa digitale delle richieste presenti nell'Asseverazione per il 110% descritta nel DM Asseverazioni del 6 agosto 2020 pubblicato il 5 ottobre 2020. Nel portale è necessario caricare in formato digitale 3 documenti che hanno informazioni termotecniche: l'APE convenzionale ante operam, l'APE convenzionale post operam e il computo metrico. I tre documenti possono essere realizzati dall'Asseveratore ma possono anche essere realizzati da altri professionisti abilitati. In questo secondo caso i professionisti terzi vengono indicati specificatamente. Oltre alle informazioni caricate in forma digitale, nel compilare l'asseverazione sono presenti molte informazioni termotecniche: la superficie disperdente complessiva e le singole superfici di intervento, le trasmittanze delle strutture ante e post operam, le efficienze di impianto degli impianti, ecc..

Tutte queste informazioni sono raggruppate per tipo di intervento e associate al costo sostenuto dell'intervento. Su questo punto è interessante rilevare che ENEA avrà a disposizione moltissime informazioni già digitalizzate per verificare la congruità media degli interventi e per individuare rapidamente casi in cui interventi di un singolo caso si allontanano vistosamente dalla media.

Le attività «ufficiali» termotecniche per il 110:

- APE convenzionale ante operam (+ relazione illustrativa)
- Relazione ex-Legge 10
- APE convenzionale post operam (+ relazione illustrativa)
- APE «tradizionale» per singola u.i. - catasto energetico
- Asseverazione rispetto requisiti e congruità prezzi (computo metrico)
- Schede tecniche materiali e CAM

Altre attività integrative

- Studio di fattibilità
- Relazione illustrativa informazioni termotecniche del portale e rispetto requisiti (termotecnici 110)
- Relazione illustrativa visite ispettive durante i lavori propedeutiche all'APE convenzionale post operam e alle relazioni illustrative

*In **ROSSO** i documenti termotecnici da inviare ad ENEA*

Cosa deve essere predisposto in caso di controllo

Il DM requisiti Ecobonus all'articolo 6 indica la documentazione che è necessario produrre e rendere disponibile in caso di controllo. Quella termotecnica è indicata in figura: relazione ex-legge 10, attestati di prestazione energetica e l'asseverazione inviata. La relazione ex-legge 10 da conservare è quella relativa agli interventi realizzati per l'attivazione del titolo abilitativo e che è stata asseverata dalla direzione lavori. Due aspetti sono da considerare in merito alla relazione: la relazione può non essere quella depositata al momento della richiesta del titolo abilitativo poiché potrebbe avere subito modifiche e integrazioni durante i lavori; il secondo aspetto riguarda i suoi contenuti: i temi e i requisiti dell'Asseverazione

110 non corrispondono completamente ai contenuti della relazione legge 10. Un esempio sono i valori di trasmittanza termica media per il rispetto requisiti Ecobonus e quelli per i requisiti minimi legge 10. Queste differenze sono anche di natura sostanziale e di responsabilità: chi firma la legge 10 non attesta i dati dell'Asseverazione, attesta il rispetto dei requisiti minimi di legge. Oltre alla relazione sono da conservare gli APE convenzionali e tradizionali. Le regole di efficienza energetica generali infatti indicano che è necessario aggiornare anche gli APE tradizionali in caso di interventi che portano ad almeno un salto di classe. Oltre quindi agli APE convenzionali per edificio sono da produrre e conservare gli APE tradizionali realizzati da certificatore accreditato in Regione e per singola unità immobiliare.

Le attività «ufficiali» termotecniche per il 110:

- APE convenzionale ante operam (+ relazione illustrativa)
- Relazione ex-Legge 10
- APE convenzionale post operam (+ relazione illustrativa)
- APE «tradizionale» per singola u.i. - catasto energetico
- Asseverazione rispetto requisiti e congruità prezzi (computo metrico)
- Schede tecniche materiali e CAM

Altre attività integrative

- Studio di fattibilità
- Relazione illustrativa informazioni termotecniche del portale e rispetto requisiti (termotecnici 110)
- Relazione illustrativa visite ispettive durante i lavori propedeutiche all'APE convenzionale post operam e alle relazioni illustrative

*In **ROSSO** i documenti termotecnici da inviare ad ENEA*

*in **VERDE** i documenti termotecnici da conservare per legge e rendere disponibili in caso di controllo*

Cosa è opportuno sia pronto in caso di controllo

Come descritto molte informazioni termotecniche prodotte dall'Asseveratore non hanno relazioni obbligatorie che ne descrivono l'origine e la validità. Per questo motivo si suggerisce di produrre "relazioni illustrative" che descrivano i dati ingresso, intermedi e in uscita dei vari elaborati termotecnici prodotti. La redazione di queste relazioni è in capo al professionista responsabile del documento. Gli APE convenzionali e tradizionali hanno delle informazioni preziose da illustrare: esistenza di impianti, immagini dei sopralluoghi, modellazione delle stratigrafie e dei ponti

termici. E' opportuno raccogliere in modo ordinato tutta questa documentazione da esibire in caso di controllo. Le attestazioni termotecniche finali ovvero la legge 10 asseverata dalla direzione lavori, il rispetto dei requisiti di Ecobonus, l'APE post operam richiedono da parte dei soggetti che firmano questi documenti, delle visite ispettive durante la realizzazione dei lavori. Le visite producono informazioni che sono da raccogliere, catalogare e conservare ed esibire in caso di controlli finali. Tutte queste informazioni sono indicate in blu nell'immagine che descrive le attività che si ritengono opportune per giustificare le scelte termotecniche.

Le attività «ufficiali» termotecniche per il 110:

- APE convenzionale ante operam (+ relazione illustrativa)
- Relazione ex-Legge 10
- APE convenzionale post operam (+ relazione illustrativa)
- APE «tradizionale» per singola u.i. - catasto energetico
- Asseverazione rispetto requisiti e congruità prezzi (computo metrico)
- Schede tecniche materiali e CAM

Altre attività integrative

- Studio di fattibilità
- Relazione illustrativa informazioni termotecniche del portale e rispetto requisiti (termotecnici 110)
- Relazione illustrativa visite ispettive durante i lavori propedeutiche all'APE convenzionale post operam e alle relazioni illustrative

In ROSSO i documenti termotecniche da inviare ad ENEA

in VERDE i documenti termotecniche da conservare per legge e rendere disponibili in caso di controllo

In BLU i documenti integrativi termotecniche che è opportuno predisporre in caso di controllo

Conclusioni


Come mostrato nell'articolo esperto di modellizzazione energetica coinvolto nel processo del Superbonus 110% deve avere solide basi su due argomenti principali: come si realizzano i calcoli e quali sono le regole di efficienza energetica in edilizia per il rispetto dei requisiti di legge e di accesso agli incentivi. Le due competenze si sovrappongono. Se infatti si è esperti nel modellizzare il sistema edificio-impianto e si conoscono in dettaglio i principi, i criteri e lo spirito delle norme UNI EN ISO si è anche in grado di rispondere nel modo termotecnico più elegante e coerente a domande che molto spesso non trovano una risposta chiara e univoca. Erroneamente si cerca una risposta nei software di calcolo ma questi

hanno solo la funzione di produrre informazioni da confrontare con i requisiti. Il professionista sceglie il modello di calcolo, analizza il risultato e lo confronta con le richieste legislative. Il software alimenta il modello di calcolo e propone dei confronti. I certificati di garanzia di conformità necessari per legge per poter commercializzare un software e rilasciati dal CTI sulla base dell'analisi dei software e di casi di studio di riferimento sono relativi alla sola produzione di informazioni sul fabbisogno energetico degli edifici in accordo con le UNI TS 11300. Il CTI non valida la conformità sulla valutazione dei limiti di legge ovvero sulla costruzione dell'edificio di riferimento, sulla costruzione del valore di Umedia o di H'_{T} . La conoscenza dei requisiti è la seconda com-

petenza che deve avere ben chiara l'esperto energetico. È necessario infatti conoscere nel dettaglio i contenuti delle regole nazionali e regionali (e comunali se il regolamento edilizio entra nel merito) che riguardano l'efficienza energetica in edilizia. Regole che sono state oggetto di modifiche e integrazioni in modo consistente dal 2005 con la pubblicazione del DLgs 192.

Leggi e norme, questi le premesse per affrontare il tema del Superbonus. Sono le premesse poiché parallelamente alle leggi e alle norme c'è la tecnologia e l'esperienza. Posare un materiale isolante non è semplicemente inserire in un software un materiale con uno spessore. Correggere o meno un ponte termico ha dei riflessi sulle lavorazioni importanti

e non sempre tutte le correzioni sono facilmente realizzabili a differenza delle possibilità di calcolo. ANIT supporta il mondo professionale producendo strumenti che provano a rispondere alle esigenze descritte:

- sintetizzando le regole del Legislatore con le GUIDE ANIT
- informatizzando le normative di calcolo con i software distribuiti da ANIT
- collaborando con le aziende associate produttrici di sistemi per l'isolamento termico e acustico per fare conoscere le soluzioni tecnologiche. 

* *Alessandro Panzeri,*
staff tecnico ANIT.

SUPERBONUS E PARCELLE PROFESSIONALI **E fu così che il libero professionista si vide** **riconosciuto un equo compenso!**

di

* Daniela Petrone

Premessa

Ironia a parte del sottotitolo, lecita perché fatta da una libera professionista, l'allegato A del DM del 6 agosto 2020 all'art. 13.1 comma c) recita:

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel massimale totale di spesa previsto per gli interventi di efficientamento energetico rientra a pieno diritto la parcella del professionista calcolata da tariffario, e anche questa deve rientrare nel computo me-

trico che attesta il rispetto dei costi massimi ammessi per tipologia di intervento. Ovviamente, i parametri del decreto definiscono un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al Superbonus al di sotto del quale deve attestarsi la tariffa professionale che verrà portata in detrazione.

L'equo compenso

Con uno specifico emendamento il Decreto Legge Ristori ha introdotto l'obbligo per i soggetti destinatari del Superbonus, soprattutto in riferimento agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, di applicare la normativa sull'**equo compenso** per le prestazioni rese dai professionisti. L'emendamento ha un valore rilevante soprattutto nel regolamentare i rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti cosiddetti forti. In particolare, evitando il subappalto e garantendo il diritto all'equo compenso.